

(N. 121)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore RAFFEINER

Comunicata alla Presidenza il 22 ottobre 1948

Modifica al decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, concernente la revisione delle opzioni degli Alto Atesini.

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, il quale in esecuzione dell'accordo De Gasperi-Gruber stipulato a Parigi il 5 settembre 1946 regola la revisione delle opzioni degli Alto Atesini, nel primo comma del suo articolo 17 stabilisce:

« Gli effetti della revoca o della mancata revoca della opzione per la cittadinanza tedesca ai sensi dell'articolo 1 e quelli della dichiarazione o domanda di riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 2 e 11 si intendono estesi ai figli minori non emancipati sui quali il dichiarante esercita la patria potestà e alla moglie non legalmente separata semprechè posseggano la cittadinanza rispettivamente del padre e del marito ».

Questa norma di legge può ben servire come regola, ma la sua applicazione diventa evidentemente ingiusta in quei casi in cui la lontananza o altro impedimento rendano impossibile al padre o marito di esercitare le facoltà previste dagli articoli 1, 2 e 11 del predetto decreto legislativo. Ci sono parecchie di centinaia di questi casi nell'Alto Adige ove in seguito agli avvenimenti bellici le mogli già da anni non hanno più notizia alcuna dei loro mariti. Per lo più si tratta di soldati

dispersi sul fronte russo dei quali da anni manca ogni notizia. Le loro mogli ed i loro figli minori rimarrebbero dunque esclusi dal beneficio di poter conservare o riacquistare la cittadinanza italiana ai sensi dei citati articoli di legge.

C'è chi sostiene che la madre con figli minori possa fare le dichiarazioni all'uopo richieste dai sopracitati articoli di legge in base all'articolo 317 del Codice civile che stabilisce che nel caso di lontananza o d'altro impedimento che renda impossibile al padre l'esercizio della patria potestà, questa è esercitata dalla madre. Questa tesi, già di per sè molto discutibile, porterebbe però alla conseguenza che la moglie dell'assente potrebbe fare le dichiarazioni necessarie per la conservazione o per il riacquisto della cittadinanza soltanto per i suoi figli minori sui quali ai sensi dell'articolo 317 c. c. esercita la patria potestà, ma non per se stessa dimodochè i figli minori potrebbero conservare o riacquistare la cittadinanza italiana mentre la madre ne resterebbe esclusa, il che non era certamente nell'intento del legislatore.

Per eliminare questa deficienza proponiamo che, in aggiunta alle disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 17 del citato

decreto legislativo, venga disposto che la moglie sia ammessa ad esercitare personalmente per se e per i figli sui quali esercita la patria potestà, entro il termine del 5 febbraio 1949 (vale a dire entro un'anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23), le facoltà previste dagli articoli 1, 2 e 11 del decreto medesimo nel caso che il marito allontanatosi durante la guerra non abbia più fatto ritorno.

Aggiungiamo che l'articolo 3 del decreto legislativo in parola stabilisce dei termini di decadenza per la presentazione delle dichiarazioni, termini che in parte sono già scaduti il 5 maggio 1948 ed in parte scadranno il futuro 5 febbraio 1949. Si rende pertanto necessario di stabilire un nuovo termine il quale può ben coincidere con il 5 febbraio 1949.

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo unico.

Al primo comma dell'articolo 17 del decreto legislativo del 2 febbraio 1948, n. 23, va aggiunto il seguente secondo comma:

« L'esercizio personale da parte della moglie delle facoltà previste dagli articoli 1, 2 e 11 del presente decreto con effetti estesi ai figli minori non emancipati sui quali essa eserciti la patria potestà è consentito nel caso che il marito allontanatosi durante la guerra non abbia più fatto ritorno. Tali facoltà debbono essere esercitate a pena di decadenza entro il termine del 5 febbraio 1949 ».